



3° Convegno Nazionale Annuale UNASCI
Assicurare lo Sport o assicurare lo Sportivo?
Napoli, 24 Novembre 2007

**I rischi da assicurare
nell'ambito della gestione di un'attività sportiva.
*Relatore avv. Giorgio Gefter Wondrich***

Questa breve relazione rivela l'imbarazzo e la difficoltà di affrontare sinteticamente un argomento di così ampia portata, sia per ciò che riguarda la definizione di rischio assicurabile in ambito di società sportive, sia per ciò che riguarda l'esemplificazione dei rischi.

Il rischio assicurabile riguarda certamente il danno derivato a chiunque, atleti e non, nella pratica sportiva. Rientriamo nel campo della responsabilità civile, cioè nell'obbligazione aquiliana, assicurabile, precisata negli artt. 2043, 2049, 2050, 2051 e seguenti del Codice Civile.

In sostanza, una società sportiva, qualsiasi forma societaria assuma, cioè con o senza personalità giuridica, può essere tenuta responsabile dei danni provocati a terzi per l'esercizio della sua attività sociale che è quella della pratica e della diffusione dello sport, che può in determinate situazioni rappresentare un rischio.

Le società sportive possono avere le più varie forme sociali, devono avere una legittimazione giuridico-sportiva che loro deriva dall'iscrizione alle rispettive Federazioni.

Premessa l'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti gli atleti professionisti, così come stabilito perentoriamente dal decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, detta norma è riferibile alle società che gestiscono attività sportiva assimilabile allo spettacolo, per cui l'ente assicuratore a cui obbligatoriamente si deve fare riferimento, è l'ENPALS che assicura com'è noto, i lavoratori dello spettacolo.

Ma tutto ciò riguarda atleti professionisti che hanno un rapporto con una società sportiva professionistica che ha forma societaria con personalità giuridica, o società per azioni, o società a responsabilità limitata, affiliate a una Federazione nazionale riconosciuta.

Non c'è chi non veda come l'enorme sviluppo di società che gestiscono lo sport italiano sotto il profilo dilettantistico, non rientrino nell'ipotesi di cui sopra. Ciò non toglie che i rischi connessi in relazione alla tipologia degli sport praticati e perseguiti, si debbano necessariamente prendere in considerazione nel valutare l'attività di dette società, che sono le più varie e sulla cui responsabilità si è occupata più volte la giurisprudenza in relazione alle fattispecie più diverse, producendo qualche decina di migliaia di sentenze oggi facilmente consultabili su Internet.

Il concetto di base ad avviso personale del sottoscritto, che non pretende assolutamente di essere obiettivo e reale, ma che pensa possa essere espresso con qualche fondamento, è che il sistema giuridico, chiamiamolo così in termini molto vaghi in Italia e non solo in ambito sportivo, persegua la necessità di identificare nei limiti del possibile in ogni fattispecie che possa dar luogo a una richiesta di danno, una responsabilità che vada oltre il naturale riferimento a chi il danno stesso ha determinato, ritenendo o ricercando un responsabile al di fuori della stessa.

L'elaborazione della legislazione del lavoro in tema di infortuni, nella giurisprudenza, ne è illuminante esempio. In Italia, è molto difficile limitare le conseguenze al solo o ai soli attori dell'evento senza alcun riferimento agli enti o organizzazioni societarie da cui essi dipendono o hanno una qualche relazione.

Gioverà innanzitutto chiarire dal punto di vista giuridico nei limiti del possibile, i termini della relazione che ci è stata richiesta: i rischi da assicurare nell'ambito della gestione dell'attività sportiva, per cui dobbiamo partire da una sia pur breve definizione del concetto di rischio.

Il rischio, sotto il profilo giuridico, deve ricavarsi da casi nei quali il Codice Civile usa l'espressione "rischio".

Essi sono assai rari: bisogna poi decodificarli per accertare se questa espressione ha contenuto sempre identico e se essa si possa stemperare in quella più specifica di rischio contrattuale.

Per impiegare perciò il termine "rischio" si deve avere come riferimento prevalente sia il contratto sia l'obbligazione oggetto del contratto stesso, e perché no ogni tipo di obbligazione nascente da una pratica non conseguenza di contratto, come l'obbligazione aquiliana che può nel nostro caso trovare origine nella pratica sportiva., la quale pratica sportiva deve a sua volta avere interesse a considerare, sotto il profilo assicurativo, il concetto di rischio sia dal punto di vista contrattuale, sia soprattutto dal punto di vista extracontrattuale.

Il rischio può essere contrattuale tutte le volte che l'associazionismo sportivo per il suo sviluppo e per il perseguimento dei suoi fini, debba o possa fare ricorso a quegli atti giuridici previsti dal Codice Civile.

Sul rischio contrattuale, i riferimenti nel Codice Civile sono pochi: 1221, effetti della mora sul rischio, cui sono connesse altre ipotesi previste dallo stesso Codice pur se nei relativi articoli il rischio è presente in tanti contratti, anche se non espressamente richiamato nel testo, ad esempio l'art. 1529 parla di rischio in relazione alla vendita di cose in viaggio.

Le ipotesi di rischio contemplate nel Codice Civile, ove la parola rischio è espressamente richiamata, sono quelle che possono interessare ovviamente più direttamente la gestione delle associazioni sportive, e sono le norme del Codice Civile sulle Assicurazioni: art. 1885, assicurazione contro i rischi della navigazione, 1895 inesistenza del rischio che determina la nullità del contratto; 1896 cessazione del rischio durante l'assicurazione; 1897 diminuzione del rischio, 1898 aggravamento del rischio. In termini generali, perciò anche nell'ordinaria gestione dell'organizzazione e della pratica delle attività sportive dette norme possono e devono regolare i corretti rapporti che in ambito sportivo sono gestiti dalle società o associazioni sportive.

Attività sportiva in senso generale, che può essere la più varia stante la grande diversità degli sport che va forzatamente regolamentata dalle disposizioni di legge più sopra richiamate. Rischio in particolare extracontrattuale, ma anche rischio contrattuale così come specificato e regolato dal Codice Civile in alcuni casi, nella pratica della gestione di società sportive.

Un esempio recente di rischio personalmente vissuto dal sottoscritto quale Presidente di un importante Club velico che in tempi recentissimi ha dovuto ristrutturarsi dal punto di vista edilizio, può derivare dagli inconvenienti che in relazione a questa attività si sono verificati o potevano verificarsi.

Il contratto per prestazione d'opera con i progettisti, poteva portare a contenzioso per cui il rischio contrattuale poteva anche essere oggetto di un'assicurazione specifica.

Il capitolato che prevedeva il compimento di determinate opere secondo le disposizioni della Soprintendenza dei Beni Culturali, avrebbe potuto non essere rispettato per accadimenti strutturali indipendenti dall'attività delle parti, ad esempio crollo di manufatti che avrebbero dovuto restare in piedi, per cui nell'ipotesi si sarebbe potuta configurare una responsabilità personale quale committente. E' assicurabile e in che termini, una simile ipotesi che pur dovrebbe per prudenza essere presa in considerazione?

Ecco che per fare una sintesi di questo lungo discorso, il perseguimento al meglio dello sport esercitato da una società sportiva affiliata alla federazione con una sede adeguata alla sua importanza, può creare una serie notevole di problemi, contrattuali ed extracontrattuali, che devono essere oggetto di un'attenta valutazione sotto il profilo assicurativo. Il rischio personale del rappresentante di detta società sportiva, può essere quello di incorrere in sanzioni amministrative o peggio penali oltre che ad ovvie ipotesi civilistiche.

La società sportiva, pur senza fini di lucro, dovrebbe farsi carico delle possibili conseguenze negative per i suoi dirigenti, per la benemerita attività che svolgono così come recentemente anche previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che detta i principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa a carico di "enti forniti come previsto dall'art. 1, n. 2, di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

La legge recentissima, frutto di non vastissima elaborazione dottrinale, e ancora priva di riferimenti giurisprudenziali, può essere fatta rientrare nella esemplificazione dei rischi a cui possono essere esposti i Presidenti o legali rappresentanti di associazioni sportive per l'operato di dipendenti o genericamente preposti, su cui devono esercitare il controllo.

L'esempio fatto può essere adottato a qualsiasi realtà sportiva organizzata, a prescindere dal tipo di sport perseguito.

Emerge, per ciò che riguarda le società sportive, il ruolo primario dell'associazionismo sportivo da cui dipende la diffusione della pratica sportiva ad ogni livello.

Tale fenomeno è identificato in via generale dalla mancanza dello scopo di lucro, che trova la sua origine, com'è stato autorevolmente osservato, nei principi costituzionali garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e dall'art. 18 sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente senza autorizzazione.

Sotto il profilo giuridico si può far riferimento a questa impostazione per ciò che riguarda la genesi e la legittimazione delle società sportive.

La pratica di qualsiasi sport in forma agonistica, presuppone in sé la tendenza a oltrepassare i normali limiti di tolleranza e di prudenza nella condotta esponendosi a rischi superiori a quelli presenti nella vita ordinaria, e perciò si è avvertita l'esigenza di tutelare adeguatamente sia gli atleti sia le società sportive, contro i rischi propri insiti nella pratica dello sport.

Viste le difficoltà di reperire sul mercato privato delle assicurazioni che tutelino il rischio sportivo, fu istituita com'è noto una sorta di autoassicurazione mutualistica per tutti gli sportivi: la Sportass, la Cassa di Previdenza per tutti gli sportivi che è stata istituita dal CONI con emanazione di apposita legge, sino dal 1935, e successivamente è stata dichiarata "ente pubblico necessario" a sensi della legge n. 70/75.

Compito di detta assicurazione obbligatoria gestita dalla Sportass, le cui vicende saranno oggetto di altra trattazione in questo convegno, era ed è quello di tutelare l'infortunistica sportiva in forma assicurativa ed assistenziale, nonché di studiare e risolvere i problemi previdenziali connessi all'esercizio delle varie discipline sportive inquadrate nelle varie federazioni nazionali e nelle altre istituzioni riconosciute dal CONI.

Tutti gli sportivi perciò, atleti, ausiliari, tecnici, allenatori, istruttori, giudici eccetera, per effetto del loro tesseramento presso le federazioni sportive di appartenenza, possono usufruire automaticamente dell'assicurazione contro gli infortuni che si verificano durante le attività di gara, di allenamento durante i viaggi collettivi e individuali e durante le azioni preliminari e finali.

Non staremo qui a valutare l'oggetto di detta assicurazione, che forse con ottimismo talvolta eccessivo è ritenuta sufficiente dai vari responsabili delle singole realtà sportive, operanti nel Paese.

L'assicurazione obbligatoria può però non essere ritenuta sufficiente e il rischio connesso all'attività praticata dalla società sportiva, dovrebbe essere più estesamente valutato. Esaminando alcune significative pronunce dell'Autorità Giudiziaria nell'enorme massa di sentenze pubblicate, sia in sede penale sia in sede civile, suggerirei la necessità (in quale forma la cosa dovrebbe essere studiata) di integrare le assicurazioni di legge con polizze specifiche volte a garantirsi da possibili richieste risarcitorie nei confronti e dell'atleta ed eventualmente della società da cui dipende.

L'attività agonistica implica sempre accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, e l'esercizio di attività sportive può costituire un esimente non codificato, in ordine a reati come la lesione colposa commessa in sua occasione.

La valutazione eventuale del superamento della soglia di non punibilità, deve essere fatta in relazione all'attività stessa dell'atleta con particolare attenzione alle regole vigenti per quello sport, anche perché i rischi derivanti da un'attività sportiva svolta in modo non conforme a norme federali e regolamentari non sono coperti dall'assicurazione prestata dalla Cassa. Vi è ad esempio una sentenza del Consiglio di Stato dd. 27 gennaio 94 che afferma come la responsabilità civile della Federazione Nazionale di Sci Nautico, per aver stabilito in occasione di gare, misure di lunghezza in deroga alla disciplina generale, va coperta da assicurazione.

Cosa significa ciò: che vi possono essere delle situazioni in cui gli organizzatori di un evento sportivo possono essere chiamati quali responsabili dal punto di vista patrimoniale, per incidenti occorsi a seguito di eventi sportivi non ritenuti osservanti di prescrizioni e di regolamenti.

Una sentenza tra le tante: la Cassazione penale con sent. Dd. 10.11.2005, ha affermato con espresso riferimento ai principi degli artt. 2043 e 2050 C. CV., che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative, è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare un evento dannoso.

Ciò che si vuol dire, è che non sempre l'osservanza dei regolamenti relativi al tipo di attività sportiva esercitata, mette al riparo da eventuali pericoli dal punto di vista giudiziario sia civile che penale, i rappresentanti delle società sportive stesse.

In materia di sport, è stata individuata dalla giurisprudenza una così detta "scriminante non qualificata" basata principalmente sul ruolo di assoluto rilievo che l'ordinamento giuridico assegna alla pratica sportiva.

Nell'ambito di siffatta scriminante non codificata, l'area del così detto "rischio consentito" coincide con quella delineata dal rispetto delle regole tecniche che devono essere osservate nell'agone sportivo.

E quando ciò non avviene, delle conseguenze può essere tenuto responsabile, secondo i principi generali, il responsabile della società cui l'atleta appartiene e che ha organizzato l'evento in cui è avvenuto il danno. L'argomento ci potrebbe portare molto lontano, il che in questa sede non sarebbe possibile.

Alla fine di questo lungo discorso, mi sentirei di suggerire, a parte l'ovvia e scrupolosa osservanza delle regole imposte dal CONI e dalle varie Federazioni con gli specifici regolamenti, che regolano la pratica dello sport, la possibilità di identificare un ambito assicurativo a cui riferirsi per garantire i benemeriti volontari dirigenti di società sportive comunque organizzate, per tutte quelle ipotesi di loro possibile coinvolgimento in richieste di danno.

Vi è il rischio che la difesa avanti ai Giudici possa non essere sufficiente, e ciò in considerazione di sempre possibili decisioni che possono farci ricordare il detto di Catone, "Non omne quod licet honestum est".

Quante volte abbiamo visto decisioni non condivisibili e ritenute assolutamente ingiuste, confermate dalla Corte di Cassazione in quanto adeguatamente motivate!

Le conseguenze dei rischi, perciò, a modesto avviso del sottoscritto, non so se possano essere totalmente eliminate con adeguate forme assicurative, in quanto non credo esistano strumenti per poter attuare questa forma prudenziale di tutela. Bisogna perciò che la gestione delle organizzazioni che hanno come scopo sociale la pratica e la diffusione dello sport, siano nei limiti del possibile, le più osservanti delle norme di legge e dei regolamenti specifici, e i relativi contratti di assicurazioni al di là di quelli imposti dalla legge, i più ampi possibili.

Avv. Giorgio Geftter Wondrich